



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Chignolo Po (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emerse talune situazioni critiche nella gestione finanziaria dell'ente locale che tuttavia non richiedono l'assunzione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, l'archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017, 2018 e 2019.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) di prestare la massima attenzione alla corretta comunicazione alla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) degli schemi di bilancio, e ai relativi contenuti;
- 2) di adottare tutte le misure necessarie a rafforzare stabilmente la riscossione delle entrate, curando la pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e la realizzazione dei residui attivi;
- 3) di curare lo smaltimento dei residui attivi e passivi, specie se di anzianità superiore ai due anni;
- 4) di adottare tutte le misure necessarie a ricondurre i termini di pagamento entro il limite di legge;



CORTE DEI CONTI

- 5) di contenere il ricorso all'anticipazione di tesoreria nei limiti propri dell'istituto;
- 6) di prestare attenzione alla gestione economica e al risultato di esercizio;
- 7) di porre la doverosa attenzione agli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, con particolare riferimento alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla pubblicazione sul sito istituzionale del prospetto delle spese di rappresentanza degli organi di governo.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI